

La sicurezza è vita!



Via Pio II, 3 - 20153 Milano
Tel 02/4022.1
www.sancarlo.mi.it

**La sicurezza
è vita**



*In Ospedale
Salute e Sicurezza...*

Ospedale San Carlo Borromeo

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 che accorpa tutta la normativa in materia di TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, a partire dal 1955 e sostituisce la così detta "626" (D.Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626).

INTRODUZIONE

L'A.O. Ospedale San Carlo Borromeo, in linea con la filosofia del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, riconosce nell'informazione, formazione e addestramento una potente leva strategica per aumentare il senso di partecipazione e responsabilità di tutti i lavoratori nei confronti delle policy aziendali e, conseguentemente, l'adozione di comportamenti allineati alle procedure interne.

In quest'ottica, diventa fondamentale il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori nella realizzazione di un più alto livello di sicurezza durante lo svolgimento delle attività che caratterizzano la realtà dell'A.O. Ospedale San Carlo Borromeo.

Il presente opuscolo informativo intende perseguire questo orientamento ai fini del miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL) come previsto dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

LA SALUTE E LA SICUREZZA NELL'OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO

L'A.O. Ospedale San Carlo Borromeo si propone di:

- 1 promuovere la cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro come parte integrante della sua attività sanitaria;
- 2 operare nel campo della salute e sicurezza secondo i principi della qualità, favorendo l'adozione di comportamenti proattivi;
- 3 considerare la comunicazione e il confronto con i dipendenti come uno strumento fondamentale per ottenere il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali;
- 4 promuovere un approccio alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che non si limita all'applicazione del decreto legislativo e a una continua rincorsa degli adempimenti normativi, bensì favorire un profondo cambio culturale nell'erogazione del servizio privilegiando sempre la sicurezza dell'operatore e del paziente;

Stress lavoro-correlato



Potenzialmente il rischio stress lavoro-correlato può riguardare tutti i lavoratori e qualsiasi ambiente di lavoro.

Lo stress lavoro-correlato può dare origine a disturbi di natura fisica, psicologica o sociale laddove i lavoratori non si sentano in grado di far fronte alle richieste lavorative. Le fonti di pericolo sono molteplici e attengono principalmente a: carichi di lavoro, chiarezza della domanda lavorativa, adeguatezza dell'organizzazione delle attività, carenze nella comunicazione, supporto dei colleghi e/o superiori.

Procedure per gestanti

Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che svolgono attività che comportino esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici rischiosi per la propria salute e quella del nascituro, appena appreso lo stato di gravidanza, debbono immediatamente:

- informare il proprio responsabile;
- astenersi dalle attività che comportino esposizione agli agenti suddetti.



Il DL deve istituire apposite procedure di prevenzione e protezione che prevedano una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle gestanti e una sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

tel. 02/4022.2744 - fax 02/4022.2750

E-mail spp@sancarlo.mi.it

MEDICO COMPETENTE

Tel. 02/4022.2751

Norme di comportamento:

- impiego degli ausili meccanici laddove possibile;
- applicazione corretta delle manovre di movimentazione carichi e trasferimento del paziente.

Lavoro al Videoterminale (VDT)

Il lavoro al VDT espone l'operatore, generalmente il personale amministrativo, a rischi a carico dell'apparato oculo-visivo (bruciore, arrossamento, affaticamento, ecc...) e dell'apparato locomotore (tratto cervicale e lombosacrale).



Il D.Lgs. 81/2008 prevede specifici obblighi a carico del Datore di lavoro circa le caratteristiche della postazione e dell'organizzazione di lavoro:

- misure appropriate per evitare monotonia e ripetitività del lavoro;
- postazioni di lavoro al VDT che rispettino i requisiti minimi indicati dall'Allegato 34 del D.Lgs. 81/2008;
- adeguata organizzazione di pause e tempi di interruzione del lavoro al VDT;
- informazione e formazione del personale addetto.

È prevista la sorveglianza sanitaria del personale che utilizza ripetutamente e ininterrottamente il VDT per 20 ore settimanali.

Norme di comportamento:

- mantenere una postura al VDT corretta;
- posizionare adeguatamente tutti gli elementi della postazione di lavoro al VDT.

5 elaborare documenti e procedure per l'applicazione coerente e uniforme dei principi esposti.

In linea generale si può affermare che lavorare in salute e in sicurezza dipende da:

- un buon livello di igiene dell'ambiente di lavoro;
- l'utilizzo di impianti, macchinari e attrezzature sicure;
- presenza di DPI idonei e completi;
- adeguata formazione, informazione e addestramento;
- la piena collaborazione di tutti al rispetto delle norme e all'adozione di comportamenti sicuri.

In quest'ottica, l'A.O. Ospedale San Carlo Borromeo diffonde la guida informativa per sensibilizzare tutto il personale a partecipare attivamente a una efficace e proficua gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA

Il Testo Unico prevede l'esistenza di figure chiave che devono collaborare sinergicamente alla realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

LA DIREZIONE STRATEGICA

Artt. 17, 18 D.Lgs. 81/2008

Il *Datore di lavoro (DL)* è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque colui che in azienda esercita i poteri decisionali e di spesa. Nel caso delle aziende ospedaliere il Datore di lavoro è il Direttore Generale.



Primo responsabile della tutela della salute e sicurezza dei dipendenti della A.O. Ospedale San Carlo Borromeo, il Direttore Generale provvede alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, attivando tutte le azioni e le risorse necessarie, inoltre dispone l'attuazione degli interventi di miglioramento, coadiuvato nella funzione dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, anch'essi obbligati a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa vigente.

Il D. Lgs. 81/2008 definisce:

«*Dirigente*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«*Preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute.



I dirigenti possiedono l'autonomia decisionale in ordine all'attuazione delle direttive impartite dal Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, mentre i preposti sovrintendono agli aspetti esecutivi dell'attività lavorativa e vigilano sull'osservanza delle direttive preventive impartite.

Con Delibera n. 636 del 26 agosto 2008 sono stati individuati come:

- » *dirigenti* le figure con le seguenti funzioni: direttori di dipartimento, direttori UO complessa, responsabili UO semplice, dirigenti responsabili di servizi/uffici tecnici e amministrativi;
- » *preposti* le figure con le seguenti funzioni: capo sala, capo ostetrico, capo tecnico, coordinatore di uffici tecnici/amministrativi.

Dirigenti e preposti, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, hanno il compito fondamentale di verificare la concreta attuazione delle procedure di sicurezza sul lavoro stabilite dall'azienda ospedaliera.

Entrambe le figure sono strategiche per il monitoraggio dell'applicazione delle procedure aziendali di sicurezza sul lavoro, poiché hanno un diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione e sono in relazione immediata con i lavoratori.

DEFINIZIONE. Tali rischi sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e "l'organizzazione del lavoro" in cui è inserito.

Rientrano in questa categoria di rischio:

- la Movimentazione Manuale dei Carichi;
- il lavoro al Videoterminale;
- lo Stress lavoro-correlato.



Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) e del Paziente



È esposto a rischio da MMC tutto il personale paramedico e ausiliario che effettua movimentazione di carichi (materiale, apparecchiature, ecc...), in particolare coloro che effettuano movimentazione dei pazienti allettati (reparti di ortopedia, medicina riabilitativa, ecc...) per i quali il rischio è maggiore in caso di pazienti adulti non collaboranti.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede specifici obblighi a carico del Datore di lavoro allo scopo di diminuire le probabilità di lesioni dorso-lombari (low back pain) e patologie del rachide (le più rilevanti per il personale ospedaliero):

- adottare misure organizzative e attrezzature meccaniche per evitare la necessità di movimentazione manuale;
- migliorare l'ergonomia del posto di lavoro;
- informare e formare gli addetti.

È prevista la sorveglianza sanitaria del personale esposto a movimentazione manuale di carichi.

Norme di comportamento

Il personale sanitario, essendo quotidianamente esposto a rischio biologico, deve:

- applicare costantemente le raccomandazioni universali per prevenire la trasmissione di microrganismi sia attraverso i liquidi biologici, sia per via aerea;
- applicare le norme procedurali elaborate dalla Direzione Sanitaria;
- utilizzare rigorosamente i DPI;
- partecipare al programma di immunizzazione attiva.



I LAVORATORI

Art. 20 D.Lgs. 81/2008

In sintonia con l'obiettivo del legislatore di favorire una cultura della sicurezza aziendale che sia sempre più partecipata e diffusa, è fondamentale ricordare l'importanza della partecipazione dei lavoratori nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.



In tal senso il legislatore ha inserito all'interno del D.Lgs. 81/2008 un articolo dedicato agli obblighi dei lavoratori:

- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze ed i preparati pericolosi ed i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- si sottopongono agli accertamenti sanitari;
- segnalano immediatamente eventuali condizioni di pericolo;
- non rimuovono i dispositivi di protezione;
- partecipano alle attività di informazione e formazione.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Art. 165
D.Lgs. 81/2008

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) programma e gestisce le attività inerenti la prevenzione e la protezione dei lavoratori.



Il servizio di prevenzione e protezione provvede a:

- individuare i fattori di rischio;
- effettuare la valutazione dei rischi;
- elaborare le misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare procedure di sicurezza;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

MEDICO COMPETENTE (M.C.)

Art. 25 /41 D.Lgs. 81/2008

Il *Medico Competente* collabora con la Direzione Strategica e il Servizio di Prevenzione e Protezione nell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori. *Nel corso della sua attività svolge i seguenti compiti:*

- effettua gli accertamenti sanitari;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari;
- visita gli ambienti di lavoro;
- collabora all'effettuazione della valutazione dei rischi;
- collabora all'attività di informazione e formazione;
- collabora all'attività di promozione della salute.

MEDICO AUTORIZZATO

Art. 6 D.Lgs. 230/95

Il *Medico Autorizzato* è responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria A. I Datori di lavoro, nell'ambito di queste attività, devono assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale.

È competenza esclusiva del medico autorizzato la sorveglianza medica eccezionale (art. 91, D.Lgs. n. 230/1995) e la consulenza al datore di lavoro in caso di esposizioni accidentali o di emergenza (art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 230/1995).

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (r.l.s./r.s.u.)

Art. 47/50
D.Lgs. 81/2008

I *Rappresentanti dei lavoratori* per la sicurezza sono eletti o designati per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e della salute durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- accedono ai luoghi di lavoro;



Gruppo 1 un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.

Gruppo 2 un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Gruppo 3 un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Gruppo 4 un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Valutazione del rischio. Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici. A seguito di quanto emerso da tale valutazione, il Datore di lavoro deve inoltre definire:

- procedure e soluzioni specifiche per gli esposti ad agenti biologici;
- procedure da attuare in caso di emergenza;
- modalità di scelta ed impiego dei dispositivi di protezione individuale.

Sorveglianza sanitaria. I lavoratori che usino agenti del gruppo 3 o 4 sono soggetti a sorveglianza sanitaria e iscritti nel registro degli esposti nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente utilizzato, gli eventuali casi di esposizione individuale.

Il Datore di lavoro deve inoltre mettere a disposizione "vaccini efficaci" per i lavoratori non immuni.

Simbolo del rischio biologico



SORVEGLIANZA FISICA

Secondo il D.Lgs. 230/95, in base alla valutazione dell'EQ, il personale che opera con fonti radiogene deve essere classificato in:

- esposto di categoria A: sorveglianza fisica – dosimetria personale e ambientale, sorveglianza medica almeno semestrale;
- esposto di categoria B: sorveglianza fisica – dosimetria ambientale, sorveglianza medica almeno annuale;
- non esposti: non sottoposti a sorveglianza fisica e medica.

Norme di comportamento

- Riduzione del tempo di esposizione (limitando le operazioni da effettuare nelle vicinanze di sorgenti radioattive);
- distanza dell'operatore dalla sorgente (le radiazioni diminuiscono di un fattore quadratico all'aumentare della distanza dalla sorgente);
- impiego delle schermature (uso di schermature fisse mobili e indumenti protettivi).

Agenti biologici. L'esistenza del rischio biologico è da presumere trasversale in ambiente ospedaliero. Ad esso sono considerati esposti non soltanto gli operatori che manipolano materiali biologici, ma tutti coloro che sono direttamente coinvolti in attività di assistenza ai pazienti. L'esposizione ad agenti biologici e la conseguente protezione degli stessi è normata dal D.Lgs. 81/2008 Titolo X.



DEFINIZIONE. Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazione a chi vi si espone.

Gli agenti biologici sono classificati in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione.

- sono consultati preventivamente in merito alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione;
- sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso e all'evacuazione dei lavoratori;
- ricevono informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione.

ESPERTO QUALIFICATO (E.Q.)

D.Lgs. 230/95 E s.m.i.

L'*Esperto Qualificato* effettua misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori.

Per assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, collabora con la Direzione Sanitaria ed il Servizio di Prevenzione e Protezione svolgendo le seguenti attività:



- misure di radioprotezione;
- sorveglianza ambientale;
- elaborazione di una relazione contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione.

ADDETTI ALL'EMERGENZA E

ALLE MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

Art. 46

D.Lgs. 81/2008

Gli *Addetti all'emergenza* si occupano dell'attuazione delle misure di prevenzione, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza. Collaborano con il Servizio di Prevenzione e Protezione affinché si adottino tutte le misure ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori e dei degenti in caso di pericolo grave ed immediato.

Le squadre per la lotta antincendio e l'emergenza devono essere adeguatamente informate e formate e sono dotate dei mezzi necessari a far fronte alle emergenze. I nominativi degli addetti sono riportati nel Piano di Emergenza.

Gli *Addetti al primo soccorso* si occupano di attuare le misure di primo intervento e di attuare gli interventi di pronto soccorso. Il Datore di lavoro, sentito il medico competente, istituisce i servizi in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2008.



Negli uffici tecnici e amministrativi sono presenti le cassette di primo soccorso, il cui contenuto è conforme a quanto previsto dal D.M. 388/2003.

Prima di approfondire i diversi fattori di rischio ai quali sono esposti i lavoratori durante le loro attività nella A.O. OSPEDALE San Carlo Borromeo, è opportuno chiarire alcuni dei termini che verranno di seguito utilizzati.

Pericolo. Proprietà o qualità intrinseca di un determinato *fattore o agente di rischio* in grado di causare danni alle persone o all'ambiente.

Fattore (o agente) di rischio. Proprietà intrinseca a una determinata entità o situazione in grado di esporre il lavoratore a un pericolo.

Rischio. Probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno.

Il *rischio (R)* è pertanto dato dalla combinazione di due fattori:

- la *probabilità (P)* che un evento dannoso si manifesti;
- il *danno (D)* che tale evento può originare alle persone o all'ambiente.

Il rischio viene quindi espresso per via analitica dalla seguente formula: $R = P \times D$.

I RISCHI LAVORATIVI

(classificazione dei fattori di rischio secondo ISPESL)

I *rischi lavorativi* presenti negli ambienti di lavoro possono essere divisi in tre grandi categorie di rischio per la *salute* e la *Sicurezza*:

- 1 *Infortunistici*
- 2 *Igienici - Ambientali*
- 3 *Trasversali*

Le *radiazioni ionizzanti* prodotte dalle sorgenti radioattive (es. macchina radiogena) sono costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità di determinare direttamente o indirettamente la formazione di ioni. Le radiazioni ionizzanti si distinguono in:



- radiazioni corpuscolari: particelle alfa, beta, positroni ecc... (poco penetranti);
- radiazioni elettromagnetiche: raggi x e gamma di natura ondulatoria (altamente penetranti).

In medicina si fa uso da tempo di vari tipi di radiazione e in particolare di quelle ionizzanti (RI) a scopo diagnostico e terapeutico. Per prevenire i pericoli derivanti dall'uso delle RI si è sviluppata la radioprotezione (disciplina che si occupa della protezione della popolazione esposta a RI) e sono state introdotte norme a regolamentarne l'impiego.

Il D.Lgs. 230/95 stabilisce che tutte le attività che implicano la detenzione, immagazzinamento, produzione, utilizzo, manipolazione, trattamento, eliminazione di sostanze radioattive naturali o artificiali, l'impiego di macchine radiogene debbono essere compiute in modo da garantire:

- la sicurezza degli impianti;
- la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le RI.

Il D.Lgs. 230/95 prevede due figure di riferimento a garantire la sorveglianza fisica e medica dei lavoratori da parte del Datore di lavoro:

- **l'Esperto Qualificato:** tecnico che possiede titolo e capacità adeguate, iscritto all'albo degli EQ presso il Ministero del Lavoro. L'EQ deve, in particolare, effettuare la valutazione di radioprotezione e dare indicazioni al Datore di lavoro per la protezione sanitaria dei lavoratori;
- il **Medico autorizzato:** medico che possiede titolo e capacità adeguate, iscritto allo specifico albo presso l'Ispettorato del lavoro. Provvede, in particolare, all'analisi dei rischi individuali, all'istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari.

Rischi per la salute

SIMBOLI ASSOCIATI AI RISCHI PER LA SICUREZZA (TOSSICOLOGICI)



T+ / T = tossico



Xi = irritante



Xn = nocivo



C = corrosivo

Norme di comportamento:

- prendere visione delle etichette e delle schede di sicurezza;
- immagazzinare e manipolare le sostanze comburenti lontano da quelle infiammabili;
- non accumulare negli ambienti di lavoro materiali pericolosi in quantità superiori alla necessità;
- conservare i prodotti in locali areati;
- valutare la possibile sostituzione con altre sostanze e preparati di minore pericolosità;
- indossare i dispositivi di protezione appropriati.

Agenti fisici. Gli agenti fisici a cui è esposto il personale sanitario sono le *radiazioni ionizzanti e non ionizzanti*, il *rumore*, i *campi elettromagnetici*, le *vibrazioni*, le *radiazioni ottiche* e il *microclima* (specialmente per quanto riguarda gli ambienti caldo-umidi).

Rischi per la sicurezza

1 Rischi per la sicurezza (infortunistici)

- strutture
- attrezzature di lavoro
- impianti elettrici
- sostanze pericolose
- incendio - esplosioni

2 Rischi per la salute (igienico - ambientali)

- agenti chimici
- agenti fisici
- agenti biologici

3 Rischi per sicurezza e salute (trasversali)

- organizzazione del lavoro
- fattori psicologici
- fattori ergonomici
- condizioni di lavoro difficili

PER OGNI CATEGORIA DI RISCHIO ANALIZZEREMO I FATTORI DI RISCHIO DI MAGGIORE IMPORTANZA PER GLI OPERATORI DELLA SANITÀ.

DEFINIZIONE. I rischi per la *sicurezza*, o *rischi di natura infortunistica*, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico - traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica ecc.).

Sono esposti a questa categoria di rischio tutti gli addetti che operano presso l'Ospedale San Carlo Borromeo in quanto i vari fattori di rischio riguardano tutte le mansioni presenti in un ambiente sanitario.

IMPIANTI ELETTRICI. Tutti gli *impianti elettrici* devono essere realizzati a regola d'arte secondo quanto indicato dalle norme del CEI. Tali norme individuano specifiche caratteristiche d'impianto per ciascun ambiente di lavoro. Al termine dei lavori l'installatore deve rilasciare una Dichiarazione di Conformità dell'impianto così come previsto dal D.M. 37/2008.



Norme di comportamento

- Non inserire spine da 16 ampère (grosse) in prese da 10 Ampère (piccole) con il riduttore;
- evitare l'utilizzo di prese multiple, per i collegamenti usare delle prese multispina di tipo e portata adatta;
- tutto il materiale utilizzato deve essere a norma di legge (meglio se con marchio IMQ);

Rischi per la sicurezza

- verificare che ogni apparecchio utilizzatore sia collegato a terra (collegamento all'impianto di terra della struttura oppure presenza del doppio isolamento);

» *quando si lavora in zone di rischio conviene indossare calzature isolanti.*

ATTREZZATURE DI LAVORO. Il D.Lgs. 81/2008 definisce le *attrezzature di lavoro* come "qualsiasi macchina, apparecchio utensile o impianto destinato ad essere utilizzato durante il lavoro". In tale definizione rientrano pertanto le macchine e le apparecchiature, anche di carattere medico, utilizzate all'interno dell'A.O. Ospedale San Carlo Borromeo. Per le macchine il D.Lgs. 81/2008, al Titolo III e nell'Allegato V, individua le caratteristiche di sicurezza delle stesse dando precise indicazioni in merito agli elementi che costituiscono un pericolo.

Tali elementi devono essere:

- protetti;
- segregati;
- dotati di dispositivi di sicurezza.

Il *D.Lgs. 81/2008* prevede inoltre un'accurata gestione delle macchine e delle apparecchiature da parte del datore di lavoro.

Le attrezzature devono essere:

- installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- utilizzate correttamente;
- oggetto di idonea manutenzione.

Con il recepimento della *Direttiva Macchine (D.P.R. 459/96)* ogni nuova attrezzatura messa in servizio deve essere munita della marcatura CE attestante la sua conformità ai requisiti minimi di sicurezza europei. Le attrezzature già in uso, se conformi alle norme precedenti, possono essere ancora utilizzate.

Norme di comportamento:

- non apportare modifiche su attrezzature e apparecchiature;
- non rimuovere i dispositivi di sicurezza;
- fare costante riferimento alle istruzioni del fabbricante contenute nel fascicolo tecnico;

Rischi per la salute

COME RICONOSCERE LE SOSTANZE PERICOLOSE

Le sostanze pericolose possono essere identificate attraverso una specifica etichettatura le cui caratteristiche sono state definite dal D.M. 256/74. L'etichettatura è l'insieme delle indicazioni riportate su una apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio o sulla confezione.

Sull'etichetta sono riportati:

- su sfondo arancione, i simboli di pericolo;
- le frasi di rischio (frasi R) che precisano la natura dei rischi;
- i consigli di prudenza (frasi S) che forniscono indicazioni sulla manipolazione in sicurezza;
- indicazioni sul prodotto (nome chimico, quantità ecc.) e sul produttore.

Di fondamentale importanza per l'utilizzo in sicurezza delle sostanze e dei preparati sono le schede di sicurezza che accompagnano obbligatoriamente i prodotti pericolosi in commercio. Le schede di sicurezza sono composte da 16 voci standardizzate redatte nella lingua del paese d'impiego.

SIMBOLI ASSOCIATI AI RISCHI PER LA SICUREZZA (CHIMICI-FISICI)



E = esplosivo



O = comburente



F+ / F = facilmente infiammabile

Rischi per la salute

SOSTANZE PERICOLOSE

In base alle direttive dell'Unione Europea le sostanze sono considerate pericolose se appartengono ad una o più delle seguenti categorie:

Esplosivi possono esplodere detonare o deflagrare anche senza l'azione dell'ossigeno;

Comburenti a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

Infiammabili sostanze con punto di infiammabilità basso;

Tossici possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche in piccola o piccolissima quantità;

Nocivi possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

Corrosivi possono esercitare a contatto con tessuti vivi un'azione distruttiva;

Irritanti possono produrre a contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose una reazione infiammatoria;

Sensibilizzanti possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione;

Cancerogeni possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;

Mutageni possono produrre effetti genetici ereditari;

Tossici per il ciclo riproduttivo possono provocare effetti nocivi non ereditari sulla prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive;

Pericolosi per l'ambiente qualora si diffondano nell'ambiente possono dar luogo a effetti immediati oppure differiti per una o più componenti ambientali.

Rischi per la sicurezza

- verificare, prima dell'utilizzo, il corretto collegamento della rete elettrica.

EMERGENZA. Secondo il *D.Lgs. 81/2008* in tutti i luoghi di lavoro il Datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.

Con l'introduzione del *D.M. 10 marzo 1998* e successivamente del *D.M. del 18 settembre 2002* sono state fornite indicazioni precise relativamente alle attività di verifica, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio negli ambienti di lavoro. Il decreto ha inoltre previsto una valutazione specifica del rischio incendio ad integrazione della valutazione dei rischi prevista dall'*art. 18 del D.Lgs. 81/2008*.

Una attenta analisi dei rischi e l'adozione di adeguate misure di prevenzione e di protezione consentono di:

- ridurre il numero delle emergenze;
- affrontare emergenze meno gravi;
- limitare le conseguenze delle emergenze.


Un *incendio* è una *combustione incontrollata*. Per combustione si intende una reazione chimica tra due sostanze che avviene con forte sviluppo di calore:

- il comburente (l'ossigeno dell'aria che rappresenta circa il 20% dell'aria);
- il combustibile (una sostanza solida, liquida o gassosa in grado di bruciare).

Affinché la reazione di combustione abbia inizio e l'incendio si sviluppi è necessario quella che i tecnici definiscono "causa di innesco" cioè una scintilla, o un aumento di temperatura capace di far iniziare la reazione di combustione.

È stato calcolato che la probabilità d'incendio in un ospedale sia intorno a $1,2 \times 10^1$ ossia circa un incendio ogni 4 anni. Non è altissima ma bisogna tenere presente le gravissime conseguenze di un incendio in una struttura di ricovero dove la maggior parte delle persone a rischio non sono in grado di deambulare autonomamente.

Norme di comportamento:



Per rispondere efficacemente alle emergenze che si potrebbero verificare, l'Ospedale San Carlo Borromeo si è dotato di un *Piano di Emergenza*.

In esso sono contenute le *norme di comportamento* e le *misure di gestione della sicurezza* in modo da limitare le conseguenze di danno per i lavoratori, i pazienti e i beni:

- non depositare sostanze infiammabili o combustibili in luoghi non idonei e senza le dovute cautele;
- non accumulare rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente;
- utilizzo controllato delle fiamme libere o degli apparecchi generatori di calore;
- accurata pulizia delle aree di lavoro e manutenzione delle apparecchiature;
- non sovraccaricare gli impianti elettrici e far riparare quelli difettosi;
- non ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche d'ufficio;
- rispettare le indicazioni relative al divieto di fumo;

- verificare quotidianamente la praticabilità delle vie d'uscita e dei mezzi di estinzione;
- informare adeguatamente i pazienti sulla necessità di osservare le procedure del piano ai fini di garantire l'incolumità a se stessi e agli altri.



In caso di *evacuazione* osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio dei pazienti per salvaguardarne l'incolumità.

RISCHI PER LA SALUTE

I rischi per la salute, o *rischi igienico-ambientali*, sono quelli legati all'esposizione ad agenti ambientali di tipo chimico, fisico o biologico. Tali agenti possono compromettere lo stato di salute dei lavoratori che vi sono esposti.

Agenti chimici Il personale sanitario è potenzialmente esposto ad una vastissima gamma di sostanze chimiche, quali gas anestetici, farmaci, ma anche detersivi e disinfettanti. Per tali motivi è fondamentale che il personale sanitario sia adeguatamente informato sulle caratteristiche di pericolosità delle sostanze e dei preparati impiegati nei vari ambienti di lavoro e sulle modalità di riconoscimento delle stesse.



DEFINIZIONI

- *Sostanze*: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, contenenti le impurità derivanti dal procedimento impiegato ed eventualmente gli additivi necessari alla immissione sul mercato.
- *Preparati*: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze.